



MORENO BRUNO
NOTAIO

Amantea (Cs)
V.le Margherita 57
Tel. 0982.424940

Mendicino (Cs)
V.le Concordia 182
Tel. 0984.632976

Repertorio numero 4530

Raccolta numero 3783

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro del mese di Dicembre.

(4 Dicembre 2024)

In Mendicino (Cosenza), nel mio studio al Viale Della Concordia n. 182, innanzi a me dottor Moreno Bruno, Notaio in Mendicino (Cosenza), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari, sono comparsi:

VINCENZO (cognome) LUIGI (nome), nato a Rossano (Cosenza) il giorno 2 luglio 1989, residente in Dipignano (Cosenza) alla Via Cappuccini n. 34, codice fiscale: VNC LGU 89L02 H579D;

GUARASCI GIUSEPPE, nato a Santo Stefano Di Rogliano (Cosenza) il giorno 2 settembre 1949, residente in Rende (Cosenza) alla Via Montevideo n. 14, codice fiscale: GRS GPP 49P02 I359F;

VINCENZO (cognome) ALESSANDRO (nome), nato a Rossano (Cosenza) il giorno 18 giugno 1987, residente in Rende (Cosenza) alla Via Antonio Ligabue n. 133, codice fiscale: VNC LSN 87H18 H579T;

LANGELLOTTI FRANCESCO, nato a Cosenza il giorno 5 marzo 1998 e residente ivi alla Via Panebianco n. 227, codice fiscale: LNG FNC 98C05 D086D.

LANGELLOTTI CLAUDIA, nata a Cosenza il giorno 19 agosto 1987, residente in Rende (Cosenza) alla Via A. Ligabue n. 133, codice fiscale: LNG CLD 87M59 D086I;

NARDI GIANNI, nato a Cosenza il giorno 12 febbraio 1982, residente in Dipignano (Cosenza) alla Via Cappuccini n. 82, codice fiscale: NRD GNN 82B12 D086H;

LAINO GIUSEPPE, nato a Castrovillari (Cosenza) il giorno 18 giugno 1994, residente in Laino Borgo (Cosenza), alla Contrada Tavernito n. 25, codice fiscale: LNA GPP 94H18 C349I.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convergono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 (Costituzione)

I signori Vincenzo Luigi, Guarasci Giuseppe, Vincenzo Alessandro, Langellotti Francesco, Langellotti Claudia, Laino Giuseppe e Nardi Gianni, dichiarano di costituire l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "Giacchino Rossini Associazione di Promozione Sociale" in breve anche "Giacchino Rossini APS".

Articolo 2 (Sede)

L'associazione ha sede nel Comune di Rende (Cosenza).
Ai fini dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, gli Associati dichiarano che l'indirizzo della sede principale è il seguente: Via Don Minzoni n. 48.

Articolo 3 (Scopo)

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione

REGISTRATO A

Cosenza

il 07/12/2024

al n. 22702 serie 1T

Euro 245,00

volontaria e di erogazione gratuita, produzione o scambio di beni e servizi.

Articolo 4 (Oggetto)

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, nel campo delle arti, in particolare della musica, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In via secondaria e strumentale, potrà svolgere le seguenti attività diverse, secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'articolo 6 del CTS, quali ad esempio:
- la realizzazione di corsi musicali; - l'organizzazione e la realizzazione di concerti, di festival e masterclass, sia in Italia che all'estero.

Articolo 5 (Durata)

L'associazione ha durata indeterminata.

Articolo 6 (Diritti e obblighi degli associati e loro ammissione)

I diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni e la procedura per la loro ammissione sono disciplinati dal CTS, dalla normativa applicabile e dagli articoli 7 e seguenti dello statuto.

Articolo 7 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) Il Comitato Esecutivo.

Articolo 8 (Nomina del Consiglio Direttivo e rappresentanza dell'Associazione)

Gli associati convengono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, nominati nelle persone dei signori:

Vincenzo Luigi - Laino Giuseppe - Vincenzo Alessandro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di anni tre e può essere rinnovato alla scadenza.

Articolo 9 (Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere)

Gli Associati convengono di:

- a) nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo il signor Vincenzo Luigi;
- b) nominare alla carica di Vice Presidente il signor Laino Giuseppe;
- c) nominare alla carica di Tesoriere e Segretario il signor Vincenzo Alessandro.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al nominato Presidente, secondo i termini e le modalità di cui allo statuto sociale.

Articolo 10 (Patrimonio iniziale)

Gli Associati convengono che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia formato con gli apporti degli associati da individuarsi nella somma di euro 30,00 (trenta e zero centesimi) per ciascun partecipante. Tale somma costituisce la quota associativa annuale che ciascun associato è chiamato a

versare salvo diversa previsione successiva da parte dell'organo competente.

Articolo 11 (Durata del primo esercizi)

Il primo esercizio dell'Associazione termina alla data del 31 dicembre 2025.

Articolo 12 (Devoluzione del patrimonio)

La devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in caso di sua estinzione o scioglimento, è disciplinata ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto.

Articolo 13 (Procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Gli Associati richiedono che l'Associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, conferiscono disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda necessaria, utile od opportuna a tal fine, eventualmente anche apportando al presente atto ed allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare. Le parti precisano che l'iscrizione al RUNTS sarà eseguita a cura degli amministratori e, pertanto, si esonera il notaio rogante dall'eseguire tale attività e da ogni responsabilità in merito.

Articolo 14 (Statuto)

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono stabiliti nello statuto che viene approvato dagli Associati nel testo seguente.

STATUTO

dell'associazione di promozione sociale

"Giacchino Rossini Associazione di Promozione Sociale"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1. Ai sensi degli articoli 35 e seguenti del d. lgs. n. 117/2017, è costituita in forma di associazione, l'associazione denominata "Giacchino Rossini Associazione di Promozione Sociale", in breve anche "Giacchino Rossini APS".

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile, e da ogni altra normativa applicabile.

Articolo 2 - Sede

2. L'Associazione ha sede nel Comune di Rende.

2.1 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita, produzione o scambio di beni e servizi.

Articolo 4 - Oggetto

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, nel campo delle arti, in particolare della musica, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In via secondaria e strumentale, potrà svolgere le seguenti attività diverse, secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'articolo 6 del CTS, quali ad esempio:
- la realizzazione di corsi musicali; - l'organizzazione e la realizzazione di concerti, di festival e masterclass, sia in Italia che all'estero.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

5.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto dell'articolo 17 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6 - Durata

6. L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Associati

Articolo 7 - Definizione di Associato

7. Sono membri dell'Associazione, i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.1 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono membri dell'Associazione diversi dai precedenti, precisandosi che quando, nello statuto, si menzionano gli associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

7.2 La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato, o per altre cause previste dalla legge.

7.3 Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8 - Numero minimo di Associati

8. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 9 - Diritti e obblighi degli Associati

9. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare

come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 - Ammissione degli Associati

10. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone, e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

10.1 L'Associazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che abbiano riportato condanne penali incompatibili con gli scopi o l'oggetto dell'associazione.

10.2 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.4 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

10.5 In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6 In caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.7 Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Articolo 11 - Recesso dell'Associato

11. Qualunque Associato può in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.1 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.2 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.3 La comunicazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.4 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 - Esclusione dell'Associato

12. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.1 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.2 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato

escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. _____

12.3 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso. _____

12.4 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale: _____

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato; _____

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale; _____

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi. _____

12.5 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione. _____

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13 - Patrimonio iniziale

13. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 210,00 (duecentodieci e zero centesimi) euro. _____

Articolo 14 - Entrate

14. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante: _____

a) il percepimento della quota annuale; _____

b) il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; _____

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; _____

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento dell'Associazione; _____

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione; _____

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; _____

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; _____

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; _____

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio. _____

14.1 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. È comunque facoltà dell'associato di

effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 15 - Quota iniziale e quota annuale

15. L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento dell'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la quota iniziale).

15.1 Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento alla stessa di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la quota annuale).

15.2 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale e alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota iniziale e della quota annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la quota iniziale e la quota annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'associato moroso.

Articolo 16 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi del CTS.

16.1 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dagli associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.2 L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. È comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti

17. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'associato

stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associazione o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 18 - Incremento del patrimonio

18. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19 - Salvaguardia del patrimonio

19. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.1 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo i criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.2 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione

20. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

21. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare

l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Titolo IV - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 22 - Organi

22. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo;
- g) l'Organo di Controllo;
- h) il Revisore Legale.

22.1 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 23 - Principi generali

23. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.1 Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.2 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.3 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24 - Competenza dell'Assemblea

24. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.1 L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 25 - Convocazione dell'assemblea

25. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta la richiesta da almeno un decimo degli

associati o da almeno numero di due Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.1 L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Cosenza.

25.2 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materia da trattare.

25.3 L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.4 Qualora il numero degli associati superi il numero 50 (cinquanta) unità, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

25.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

26. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.

26.1 Il Presidente dell'assemblea è assistito dal Segretario.

26.2 Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27 - Deliberazione dell'assemblea

27. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia numero degli associati che vi intervengano.

27.1 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.2 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

27.3 Ogni associato ha un diritto di voto.

27.4 Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di numero cinque deleghe.

27.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole

della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

27.6 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'assemblea.

27.8 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.9 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segretaria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 28 - Competenze del Consiglio Direttivo

28. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.1 Al Consiglio Direttivo compete:

a) di nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;

d) compiere qualsiasi atto di straordinaria e ordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;

e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;

g) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;

h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

i) svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e della normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.2 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.3 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29 - Composizione del Consiglio Direttivo

29. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di cinque Consiglieri, cui sono ricompresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.1 I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicati dagli associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.2 Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30 - Gratuità dell'incarico

30. Dalla nomina di Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31 - Durata della carica

31. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.1 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.2 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto il carica il Consigliere cessato.

31.3 I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo

32. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.1 La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.2 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti

tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.2 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.3 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.4 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.5 La dichiarazione di non partecipazione e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.6 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.7 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'assemblea;

d) sia consentito agli interventi di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34 - Responsabilità dei Consiglieri

34. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dal CTS.

Articolo 35 - Comitato Esecutivo

35. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

35.1 Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

35.2 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure,

a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36 - Presidente e Vice Presidente

36. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) di predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.1 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività frattanto compiuta.

36.2 IN casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37 - Segretario

37. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.2 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali: delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e degli Associati.

Articolo 38 - Tesoriere

38. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39 - Composizione dell'Organo di Controllo

39. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito

dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.1 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso alla cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.2 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4 Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

— Articolo 40 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo —

40. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono stati cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

41. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.1 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 42 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d. lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo o contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.1 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.2 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.3 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.4 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.5 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

42.7 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.8 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.9 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

42.10 Non sono ammessi né il voto per corrispondenza né il voto per delega.

42.11 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 43 - Compenso dell'Organo di Controllo

43. Il Controllore Unico ovvero il Presidente del Collegio dei Controllori ed ai Controllori Effettivi prestano la propria opera gratuitamente.

Articolo 44 - Esercizio della funzione di revisione legale

44. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 46 - Esercizi associativi

46. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 47 - Bilancio d'esercizio

47. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 48 - Bilancio sociale

48. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 49 - Scritture contabili

49. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa

applicabile.

Articolo 50 - Libri dell'Associazione

50. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

50.1 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello statuto che disciplinano il libro degli associati.

Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia.

50.2 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarne copia.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

50.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copia. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.

50.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.

50.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli associati e i consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 51 - Devoluzione del patrimonio

51. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 52 - Clausola compromissoria

52. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale formato da tre membri, nominati con decisione del Presidente del Collegio Notarile di Cosenza, che giudica secondo diritto e svolgendo arbitrato rituale.

52.1 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cosenza.

52.2 L'Arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

52.3 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

(Normativa Privacy e Antiriciclaggio)

Le parti dichiarano di aver ricevuto dal Notaio rogante tutte le informazioni in materia di privacy ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196 del 2003, successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE n. 679 del 2016 e di essere consapevoli che, per svolgere la sua funzione, il Notaio deve utilizzare alcuni dati che le riguardano comunicandoli a determinati soggetti pubblici secondo le modalità previste dalla legge, senza compiere alcuna attività di profilazione di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è il Notaio Moreno Bruno. All'uopo, ciascuna delle parti, presta il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate ed alla loro comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio.

Le parti, ai sensi della normativa sulla adeguata verifica della clientela e sul contrasto alle attività criminose, dichiarano:- di non essere persone politicamente esposte; - che, il valore dell'operazione è pari a quello sopra indicato o, in mancanza, non ha alcun valore economico; - che, lo scopo dell'operazione è quello dichiarato in atto e non sussistono ulteriori finalità in frode o contrario alla legge; - che, titolare effettivo dell'operazione è ciascuna persona fisica che ha sottoscritto il presente atto e/o i soggetti rappresentati e, in caso di società, i soggetti risultanti dalle visure camerali conservate nel fascicolo di studio e individuati in base ai criteri forniti dalle norme vigenti in materia; - che, l'origine dei fondi impiegati è la seguente: proventi da lavoro. Le parti hanno conferito al Notaio rogante l'incarico per la redazione del presente atto nel momento in cui sono stati presentati i documenti relativi all'operazione in oggetto.

Tutte le parti autorizzano me Notaio a rilasciare copia del presente atto a richiesta di chiunque e dichiarano, sotto la propria responsabilità personale, che i dati e le informazioni fornite, corrispondono a verità ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà. Consta il presente atto di dieci fogli per trentotto pagine intere e sin qui della trentanovesima scritte in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me Notaio con mezzi meccanici e completato a mano. Viene sottoscritto alle ore venti.

In originale sottoscritto da:

Luigi Vincenzo

Guarasci Giuseppe

Alessandro Vincenzo

Langellotti Francesco

Claudia Langellotti

Gianni Nardi

Giuseppe Laino

Moreno Bruno Notaio (Impronta del sigillo)



MORENO BRUNO
NOTAIO

Amantea (Cs)
V.le Margherita 57
Tel. 0982.424940

Mendicino (Cs)
V.le Concordia 182
Tel. 0984.632976

Repertorio numero 4530

Raccolta numero 3783

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro del mese di Dicembre.

(4 Dicembre 2024)

In Mendicino (Cosenza), nel mio studio al Viale Della Concordia n. 182, innanzi a me dottor Moreno Bruno, Notaio in Mendicino (Cosenza), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari, sono comparsi:

VINCENZO (cognome) LUIGI (nome), nato a Rossano (Cosenza) il giorno 2 luglio 1989, residente in Dipignano (Cosenza) alla Via Cappuccini n. 34, codice fiscale: VNC LGU 89L02 H579D;

GUARASCI GIUSEPPE, nato a Santo Stefano Di Rogliano (Cosenza) il giorno 2 settembre 1949, residente in Rende (Cosenza) alla Via Montevideo n. 14, codice fiscale: GRS GPP 49P02 I359F;

VINCENZO (cognome) ALESSANDRO (nome), nato a Rossano (Cosenza) il giorno 18 giugno 1987, residente in Rende (Cosenza) alla Via Antonio Ligabue n. 133, codice fiscale: VNC LSN 87H18 H579T;

LANGELLOTTI FRANCESCO, nato a Cosenza il giorno 5 marzo 1998 e residente ivi alla Via Panebianco n. 227, codice fiscale: LNG FNC 98C05 D086D.

LANGELLOTTI CLAUDIA, nata a Cosenza il giorno 19 agosto 1987, residente in Rende (Cosenza) alla Via A. Ligabue n. 133, codice fiscale: LNG CLD 87M59 D086I;

NARDI GIANNI, nato a Cosenza il giorno 12 febbraio 1982, residente in Dipignano (Cosenza) alla Via Cappuccini n. 82, codice fiscale: NRD GNN 82B12 D086H;

LAINO GIUSEPPE, nato a Castrovillari (Cosenza) il giorno 18 giugno 1994, residente in Laino Borgo (Cosenza), alla Contrada Tavernito n. 25, codice fiscale: LNA GPP 94H18 C349I.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convergono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 (Costituzione)

I signori Vincenzo Luigi, Guarasci Giuseppe, Vincenzo Alessandro, Langellotti Francesco, Langellotti Claudia, Laino Giuseppe e Nardi Gianni, dichiarano di costituire l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "Gioacchino Rossini Associazione di Promozione Sociale" in breve anche "Gioacchino Rossini APS".

Articolo 2 (Sede)

L'associazione ha sede nel Comune di Rende (Cosenza).
Ai fini dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, gli Associati dichiarano che l'indirizzo della sede principale è il seguente: Via Don Minzoni n. 48.

Articolo 3 (Scopo)

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione

REGISTRATO A

Cosenza

il 07/12/2024

al n. 22702 serie 1T

Euro 245,00

volontaria e di erogazione gratuita, produzione o scambio di beni e servizi.

Articolo 4 (Oggetto)

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, nel campo delle arti, in particolare della musica, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In via secondaria e strumentale, potrà svolgere le seguenti attività diverse, secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'articolo 6 del CTS, quali ad esempio:
- la realizzazione di corsi musicali; - l'organizzazione e la realizzazione di concerti, di festival e masterclass, sia in Italia che all'estero.

Articolo 5 (Durata)

L'associazione ha durata indeterminata.

Articolo 6 (Diritti e obblighi degli associati e loro ammissione)

I diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni e la procedura per la loro ammissione sono disciplinati dal CTS, dalla normativa applicabile e dagli articoli 7 e seguenti dello statuto.

Articolo 7 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) Il Comitato Esecutivo.

Articolo 8 (Nomina del Consiglio Direttivo e rappresentanza dell'Associazione)

Gli associati convengono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, nominati nelle persone dei signori:

Vincenzo Luigi - Laino Giuseppe - Vincenzo Alessandro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di anni tre e può essere rinnovato alla scadenza.

Articolo 9 (Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere)

Gli Associati convengono di:

- a) nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo il signor Vincenzo Luigi;
- b) nominare alla carica di Vice Presidente il signor Laino Giuseppe;
- c) nominare alla carica di Tesoriere e Segretario il signor Vincenzo Alessandro.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al nominato Presidente, secondo i termini e le modalità di cui allo statuto sociale.

Articolo 10 (Patrimonio iniziale)

Gli Associati convengono che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia formato con gli apporti degli associati da individuarsi nella somma di euro 30,00 (trenta e zero centesimi) per ciascun partecipante. Tale somma costituisce la quota associativa annuale che ciascun associato è chiamato a

versare salvo diversa previsione successiva da parte dell'organo competente.

Articolo 11 (Durata del primo esercizi)

Il primo esercizio dell'Associazione termina alla data del 31 dicembre 2025.

Articolo 12 (Devoluzione del patrimonio)

La devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in caso di sua estinzione o scioglimento, è disciplinata ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto.

Articolo 13 (Procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Gli Associati richiedono che l'Associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, conferiscono disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda necessaria, utile od opportuna a tal fine, eventualmente anche apportando al presente atto ed allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare. Le parti precisano che l'iscrizione al RUNTS sarà eseguita a cura degli amministratori e, pertanto, si esonera il notaio rogante dall'eseguire tale attività e da ogni responsabilità in merito.

Articolo 14 (Statuto)

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono stabiliti nello statuto che viene approvato dagli Associati nel testo seguente.

STATUTO

dell'associazione di promozione sociale

"Giacchino Rossini Associazione di Promozione Sociale"

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1. Ai sensi degli articoli 35 e seguenti del d. lgs. n. 117/2017, è costituita in forma di associazione, l'associazione denominata "Giacchino Rossini Associazione di Promozione Sociale", in breve anche "Giacchino Rossini APS".

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile, e da ogni altra normativa applicabile.

Articolo 2 - Sede

2. L'Associazione ha sede nel Comune di Rende.

2.1 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita, produzione o scambio di beni e servizi.

Articolo 4 - Oggetto

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, nel campo delle arti, in particolare della musica, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In via secondaria e strumentale, potrà svolgere le seguenti attività diverse, secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'articolo 6 del CTS, quali ad esempio:
- la realizzazione di corsi musicali; - l'organizzazione e la realizzazione di concerti, di festival e masterclass, sia in Italia che all'estero.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

5.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto dell'articolo 17 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6 - Durata

6. L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Associati

Articolo 7 - Definizione di Associato

7. Sono membri dell'Associazione, i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.1 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono membri dell'Associazione diversi dai precedenti, precisandosi che quando, nello statuto, si menzionano gli associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

7.2 La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato, o per altre cause previste dalla legge.

7.3 Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8 - Numero minimo di Associati

8. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 9 - Diritti e obblighi degli Associati

9. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare

come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 - Ammissione degli Associati

10. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone, e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

10.1 L'Associazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che abbiano riportato condanne penali incompatibili con gli scopi o l'oggetto dell'associazione.

10.2 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.4 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

10.5 In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6 In caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.7 Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Articolo 11 - Recesso dell'Associato

11. Qualunque Associato può in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.1 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.2 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.3 La comunicazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.4 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 - Esclusione dell'Associato

12. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.1 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.2 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato

escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. _____

12.3 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso. _____

12.4 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale: _____

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato; _____

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale; _____

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi. _____

12.5 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione. _____

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13 - Patrimonio iniziale

13. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 210,00 (duecentodieci e zero centesimi) euro. _____

Articolo 14 - Entrate

14. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante: _____

a) il percepimento della quota annuale; _____

b) il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; _____

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; _____

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento dell'Associazione; _____

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione; _____

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; _____

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; _____

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; _____

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio. _____

14.1 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. È comunque facoltà dell'associato di

effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 15 - Quota iniziale e quota annuale

15. L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento dell'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la quota iniziale).

15.1 Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento alla stessa di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la quota annuale).

15.2 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale e alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota iniziale e della quota annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la quota iniziale e la quota annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'associato moroso.

Articolo 16 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi del CTS.

16.1 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dagli associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.2 L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. È comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti

17. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'associato

stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associazione o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 18 - Incremento del patrimonio

18. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19 - Salvaguardia del patrimonio

19. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.1 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo i criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.2 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione

20. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

21. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare

l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Titolo IV - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 22 - Organi

22. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo;
- g) l'Organo di Controllo;
- h) il Revisore Legale.

22.1 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 23 - Principi generali

23. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.1 Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.2 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.3 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24 - Competenza dell'Assemblea

24. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.1 L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 25 - Convocazione dell'assemblea

25. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta la richiesta da almeno un decimo degli

associati o da almeno numero di due Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.1 L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Cosenza.

25.2 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materia da trattare.

25.3 L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.4 Qualora il numero degli associati superi il numero 50 (cinquanta) unità, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

25.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

26. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.

26.1 Il Presidente dell'assemblea è assistito dal Segretario.

26.2 Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27 - Deliberazione dell'assemblea

27. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia numero degli associati che vi intervengano.

27.1 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.2 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

27.3 Ogni associato ha un diritto di voto.

27.4 Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di numero cinque deleghe.

27.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole

della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

27.6 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'assemblea.

27.8 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.9 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segretaria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 28 - Competenze del Consiglio Direttivo

28. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.1 Al Consiglio Direttivo compete:

a) di nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;

d) compiere qualsiasi atto di straordinaria e ordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;

e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;

g) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;

h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

i) svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e della normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.2 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.3 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29 - Composizione del Consiglio Direttivo

29. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di cinque Consiglieri, cui sono ricompresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.1 I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicati dagli associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.2 Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30 - Gratuità dell'incarico

30. Dalla nomina di Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31 - Durata della carica

31. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.1 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.2 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto il carica il Consigliere cessato.

31.3 I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo

32. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.1 La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.2 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti

tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.2 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.3 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.4 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.5 La dichiarazione di non partecipazione e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.6 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.7 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'assemblea;

d) sia consentito agli interventi di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34 - Responsabilità dei Consiglieri

34. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dal CTS.

Articolo 35 - Comitato Esecutivo

35. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

35.1 Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

35.2 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure,

a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36 - Presidente e Vice Presidente

36. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) di predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.1 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività frattanto compiuta.

36.2 IN casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37 - Segretario

37. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.2 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali: delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e degli Associati.

Articolo 38 - Tesoriere

38. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39 - Composizione dell'Organo di Controllo

39. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito

dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.1 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso alla cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.2 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4 Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

— Articolo 40 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo —

40. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono stati cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

41. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.1 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 42 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d. lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo o contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.1 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.2 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.3 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.4 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.5 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

42.7 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.8 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.9 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

42.10 Non sono ammessi né il voto per corrispondenza né il voto per delega.

42.11 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 43 - Compenso dell'Organo di Controllo

43. Il Controllore Unico ovvero il Presidente del Collegio dei Controllori ed ai Controllori Effettivi prestano la propria opera gratuitamente.

Articolo 44 - Esercizio della funzione di revisione legale

44. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 46 - Esercizi associativi

46. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 47 - Bilancio d'esercizio

47. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 48 - Bilancio sociale

48. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 49 - Scritture contabili

49. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa

applicabile.

Articolo 50 - Libri dell'Associazione

50. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

50.1 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello statuto che disciplinano il libro degli associati.

Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia.

50.2 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarne copia.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

50.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copia. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.

50.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.

50.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli associati e i consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 51 - Devoluzione del patrimonio

51. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 52 - Clausola compromissoria

52. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale formato da tre membri, nominati con decisione del Presidente del Collegio Notarile di Cosenza, che giudica secondo diritto e svolgendo arbitrato rituale.

52.1 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cosenza.

52.2 L'Arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

52.3 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

(Normativa Privacy e Antiriciclaggio)

Le parti dichiarano di aver ricevuto dal Notaio rogante tutte le informazioni in materia di privacy ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196 del 2003, successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE n. 679 del 2016 e di essere consapevoli che, per svolgere la sua funzione, il Notaio deve utilizzare alcuni dati che le riguardano comunicandoli a determinati soggetti pubblici secondo le modalità previste dalla legge, senza compiere alcuna attività di profilazione di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è il Notaio Moreno Bruno. All'uopo, ciascuna delle parti, presta il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate ed alla loro comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio.

Le parti, ai sensi della normativa sulla adeguata verifica della clientela e sul contrasto alle attività criminose, dichiarano:- di non essere persone politicamente esposte; - che, il valore dell'operazione è pari a quello sopra indicato o, in mancanza, non ha alcun valore economico; - che, lo scopo dell'operazione è quello dichiarato in atto e non sussistono ulteriori finalità in frode o contrario alla legge; - che, titolare effettivo dell'operazione è ciascuna persona fisica che ha sottoscritto il presente atto e/o i soggetti rappresentati e, in caso di società, i soggetti risultanti dalle visure camerali conservate nel fascicolo di studio e individuati in base ai criteri forniti dalle norme vigenti in materia; - che, l'origine dei fondi impiegati è la seguente: proventi da lavoro. Le parti hanno conferito al Notaio rogante l'incarico per la redazione del presente atto nel momento in cui sono stati presentati i documenti relativi all'operazione in oggetto.

Tutte le parti autorizzano me Notaio a rilasciare copia del presente atto a richiesta di chiunque e dichiarano, sotto la propria responsabilità personale, che i dati e le informazioni fornite, corrispondono a verità ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà. Consta il presente atto di dieci fogli per trentotto pagine intere e sin qui della trentanovesima scritte in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me Notaio con mezzi meccanici e completato a mano. Viene sottoscritto alle ore venti.

In originale sottoscritto da:

Luigi Vincenzo

Guarasci Giuseppe

Alessandro Vincenzo

Langellotti Francesco

Claudia Langellotti

Gianni Nardi

Giuseppe Laino

Moreno Bruno Notaio (Impronta del sigillo)

COPIA AUTENTICA INFORMATICA DI ATTO NOTARILE CARTACEO

Io sottoscritto Dottor Moreno Bruno, Notaio in Mendicino, con studio ivi al Viale della Concordia n. 182, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari,

CERTIFICO

che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale formato, in origine, su supporto cartaceo regolarmente sottoscritto e custodito nella mia raccolta.

La presente copia informatica, in formato PDF/A si compone di un unico documento informatico contenente la riproduzione dell'originale cartaceo, di eventuali allegati e la presente certificazione di conformità.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me Notaio, ai sensi dell'articolo 68-ter della legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e dell'articolo 22, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Il presente documento, sostituisce a tutti gli effetti la copia autentica cartacea.

Questo documento si compone di trentanove facciate coperte da testo.

Luogo: Mendicino, nel mio studio al Viale della Concordia n.182.

Data: 11/12/2024



Firmato digitalmente da
MORENO BRUNO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI COSENZA:80000330789